



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 29.11.2024  
COM(2024) 559 final

ANNEX

**ALLEGATO**

**della**

**proposta di decisione del Consiglio**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di cooperazione doganale UE-Turchia istituito a norma dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e la Turchia riguardo all'adozione di una decisione sull'uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente**

**ALLEGATO**

**DEL ...**

**DECISIONE N. ...**

**DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE UE-TURCHIA**

**del ...**

**sull'uso dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente**

**IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,**

vista la decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) All'inizio del 2020 i paesi partner dell'UE che avevano concluso un accordo di libero scambio con l'Unione si sono trovati nell'impossibilità di fornire certificati di circolazione in debita forma (ossia firmati a mano, timbrati con inchiostro umido o nel formato cartaceo corretto) in quanto, a causa della pandemia di COVID-19, in diversi paesi i contatti tra le autorità doganali dei paesi partner dell'UE e gli operatori economici erano stati sospesi. Si è pertanto ritenuto opportuno adottare misure eccezionali applicabili su base di reciprocità al fine di garantire la piena attuazione degli scambi preferenziali.
- (2) Le autorità doganali degli Stati membri dell'UE e dei paesi partner dell'UE sono state invitate ad accettare certificati di circolazione rilasciati elettronicamente e muniti di firma, timbro o visto digitali delle autorità competenti oppure una copia in formato cartaceo o elettronico (acquisita digitalmente o disponibile online)<sup>2</sup>.
- (3) Queste misure erano applicabili anche ai certificati di circolazione A.TR. ai fini della libera circolazione delle merci all'interno dell'unione doganale UE-Turchia. Questa pratica era basata sulla flessibilità contemplata all'articolo 10, paragrafo 1, della decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, del 26 luglio 2006, recante modalità di applicazione della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia<sup>3</sup>. Ai sensi di tale disposizione, i certificati di circolazione A.TR. devono essere presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione in conformità delle procedure applicabili in tale paese.

---

<sup>1</sup> GU L 35 del 13.2.1996, pag. 1.

<sup>2</sup> Nota informativa n. 1 del 30.3.2020 (rif. TAXUD/2109264/20) relativa alla presentazione delle prove di origine preferenziale durante la crisi COVID-19.

<sup>3</sup> GU L 265 del 26.9.2006, pag. 18, e rettifica in GU L 267 del 27.9.2006, pag. 48.

- (4) Le circostanze eccezionali che hanno portato all'adozione di tali misure flessibili non erano più considerate rilevanti ed è stato pertanto deciso che le misure in vigore non sarebbero state più applicabili a decorrere dal 1º maggio 2024.
- (5) L'UE e la Turchia hanno riconosciuto che l'esperienza degli scambi commerciali nel contesto delle misure eccezionali adottate a causa della pandemia di COVID-19 è stata positiva e ritengono opportuno mantenere le buone pratiche introdotte nelle circostanze eccezionali della pandemia affinché gli operatori economici possano trarre beneficio dalla digitalizzazione dei certificati di circolazione A.TR.
- (6) Il sistema progettato e sviluppato per il rilascio elettronico dei certificati di circolazione A.TR. offre alle autorità doganali la possibilità di verificarne immediatamente l'autenticità, fatto salvo l'articolo 16 della decisione n. 1/2006 relativo alle procedure di controllo a posteriori. È opportuno stabilire le modalità di esecuzione dei controlli di autenticità. La medesima funzionalità dovrà essere attivata una volta istituito un sistema di digitalizzazione dei certificati di circolazione A.TR. per il rilascio elettronico di tali certificati nell'Unione europea.
- (7) Nel contesto degli scambi preferenziali nella zona paneuromediterranea (PEM), comprendente sia l'UE che la Turchia, il comitato misto della convenzione regionale sulle norme di origine paneuromediterranea ha pubblicato la raccomandazione n. 1/2023 sull'uso dei certificati di circolazione EUR.1 e EUR-MED rilasciati elettronicamente<sup>4</sup>.
- (8) Per una prassi armonizzata in merito all'uso dei certificati di circolazione e visti l'articolo 9 e l'allegato II della decisione n. 1/2006, è opportuno che i certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente nel quadro dell'unione doganale UE-Turchia siano accettati dalle autorità doganali degli Stati membri dell'UE e della Turchia.
- (9) Le parti hanno convenuto di accettare i certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente a decorrere dall'8 luglio 2024. È pertanto opportuno prevedere un'applicazione retroattiva a decorrere dall'8 luglio 2024 per garantire la continuità delle buone pratiche introdotte durante la pandemia di COVID-19 e ripristinate a partire da tale data, fatte salve le azioni intraprese dalle amministrazioni doganali di entrambe le parti durante il periodo transitorio compreso tra il 1º maggio 2024 e l'8 luglio 2024 e senza pregiudicare i diritti concessi ai singoli durante lo stesso periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, le autorità doganali degli Stati membri dell'UE e della Turchia accettano i certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente che sono presentati all'importazione, se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) il modello riportato nell'allegato I della decisione n. 1/2006 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia è utilizzato come base per i certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente;

<sup>4</sup>

GU L 2024/243, 15.1.2024.

- b) le autorità doganali dello Stato di esportazione predispongono un sistema online protetto basato su internet per verificare l'autenticità dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente;
  - c) i certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente recano un numero di serie unico e, ove disponibili, elementi di sicurezza che ne consentano l'identificazione.
2. L'UE e la Turchia possono decidere di sospendere l'accettazione dei certificati di circolazione A.TR. rilasciati elettronicamente qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui sopra; ciascuna parte ne informa preventivamente l'altra parte. Entrambe le parti provvedono alla pubblicazione delle notifiche secondo le rispettive procedure, indicando la data di inizio della sospensione.

## Articolo 2

Essa si applica a decorrere dall'8 luglio 2024.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il comitato di cooperazione doganale*

*Il presidente  
Matthias PETSCHKE*